CAMERA DEI DEPUTATI N. 3114-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 luglio 1957 (*Stampato n. 1953*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 luglio 1957

—

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956

Presentata alla Presidenza il 18 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge presentato al vostro voto si compone di tre Accordi strettamente legati uno all'altro e tutti e tre si propongono la comune finalità di sviluppo economico del nostro paese, in conformità della legislazione statunitense che prevede questo genere di rapporti.

L'Accordo 27 febbraio 1956 riguarda l'assegnazione di 5 milioni di dollari per l'Italia, in base alla Sezione 402 della legge statunitense per la sicurezza reciproca (*Mutual Secu-*

rity Act del 1954); tale Sezione consente di finanziare la esportazione e la vendita di eccedenze agricole U. S. A. con pagamento in valuta locale, anche verso paesi non beneficiari di aiuti economici; i fondi di contropartita che si formano in tal modo rimangono a disposizione dell'I. C. A. (International Cooperation Administration) per finanziare esportazioni dal primo paese verso altri beneficiari di aiuti economici. Questo meccanismo consente un beneficio anche per il paese acquirente dei surplus – in questo caso l'Italia – che vede favorite le proprie possibilità di esportazioni aggiuntive.

I 5 milioni di dollari di cui all'Accordo 1956 sono stati utilizzati per l'acquisto di olii vegetali alimentari e semi oleosi per 4.350.000 dollari e di tabacco per 650.000 dollari.

Le forniture di olio si sono rese necessarie lo scorso anno per la scarsità del raccolto e gli avvenimenti internazionali; il tabacco viene abitualmente importato dall'Italia per determinate miscele. Il controvalore dei 5 milioni di dollari, come specificato nell'Accordo, rimane a disposizione dell'I. C. A., in uno speciale conto intestato al Governo degli Stati Uniti, per finanziare esportazioni di prodotti italiani verso paesi beneficiari di aiuti nel quadro del Programma di sicurezza mutua.

* * *

L'Accordo del 5 luglio 1956 integra il precedente e fa seguito ad altro Accordo in data 23 maggio 1955, già ratificato. Il presente Accordo, come quello del 1955, prevede il finanziamento di forniture di surplus, effettuate dagli Stati Uniti in base all'*Agricoltural Trade and Development Act* del 1954, P. L. 480, titolo 1. Questo titolo (altri due titoli della legge prevedono forniture gratuite di eccedenze per programmi di assistenza pubblica e privata) consente l'acquisto di *surplus* con valute nazionali e la costituzione di speciali fondi dei Paesi importatori destinati a programmi di sviluppo economico degli stessi paesi.

L'Accordo 5 luglio 1956 prevede il finanziamento di 8 milioni di dollari per l'acquisto di olii vegetali alimentari e di tabacco, per i quali prodotti valgono le considerazioni fatte per l'Accordo 27 febbraio 1956. Quanto al fondo in valuta nazionale, la quota da destinarsi a prestiti al Governo italiano per scopi di sviluppo economico viene portata al 70 per cento. L'equivalente di 5,6 milioni di dollari (3.500 milioni di lire), è da utilizzarsi per iniziative interessanti l'istruzione professionale nel Mezzogiorno.

Il disegno di legge relativo, per cui si effettuano tali programmi per un ammontare di 8.500 milioni è già stato trasmesso al Parlamento.

* * *

Il terzo Accordo, del 30 ottobre 1956, riguarda le forniture di *surplus* per l'esercizio 1956-57, sul titolo della P. L. 480. Il Governo degli Stati Uniti si è impegnato a finanziare la vendita all'Italia, contro pagamento in lire, di eccedenze agricole per 60,8 milioni di dollari. È stata stabilita la importazione di tabacco, olii vegetali, cotone greggio e granturco, nelle proporzioni indicate al paragrafo 3 dell'articolo 1. Si tratta di prodotti di normale importazione dagli Stati Uniti, come il cotone e il tabacco, e di altri di cui si è resa necessaria la importazione per contingenze particolari.

Il fondo di contropartita derivante da tale Accordo verrà destinato per il 75 per cento a prestiti per programmi di sviluppo economico; a questo fine sono quindi disponibili 45,6 milioni di dollari, pari a 28.500 milioni di lire, di cui è così previsto l'utilizzo: 11.625 milioni per prestiti per lo sviluppo economico e l'espansione dell'occupazione nel Mezzogiorno; 6.875 milioni per lo sviluppo dell'industria e della produzione diretta all'estero; 5.000 milioni per la costruzione di istituti di addestramento professionale; 5.000 milioni per prestiti a piccoli agricoltori e cooperative agricole.

* * *

L'importanza economica e sociale che questi Accordi presentano per l'Italia è evidente: da un lato vengono coperte, a condizioni vantaggiose, normali esigenze di importazione di prodotti per il fabbisogno nazionale, dall'altra si rende possibile incoraggiare e sviluppare la esportazione della produzione nazionale, prevalentemente verso paesi del Medio e dell'Estremo oriente che presentano un particolare interesse per la nostra industria e nello stesso tempo lo Stato può disporre di mezzi finanziari a condizioni di particolare favore per svolgere iniziative dirette allo sviluppo economico e sociale delle nostre zone depresse.

* * *

Onorevoli colleghi ! Il disegno di legge presentato oggi alla Camera ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, la Commissione per le ragioni suesposte propone pertanto il voto favorevole.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Accordo relativo al programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951, concluso in Roma, mediante Scambio di Note, il 27 febbraio 1956;

Accordo integrativo dell'Accordo sulle eccedenze agricole del 23 maggio 1955 in base al titolo I della legge per lo sviluppo e la assistenza del commercio agricolo, concluso a Roma il 5 luglio 1956;

Accordo sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricoltural Trade Development and Assistance Act » e relativi Scambi di Note, concluso in Roma il 30 ottobre 1956.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

ART. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la Convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti di America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti al punto 1, lettera *b*) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed al punto *d*) dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956, la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.